

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO
DEI SERVIZI INTEGRATI DELLA RESIDENZA PROTETTA DI
GORIZIA E DELLA RESIDENZA PROTETTA DI BEGLIANO**

La procedura è suddivisa in due lotti:

- Lotto 1 per la gestione dei servizi integrati della Residenza Protetta di Gorizia
- Lotto 2 per la gestione dei servizi integrati della Residenza Protetta di Begliano

ART. 1 Oggetto della procedura

Il servizio è rivolto alle persone adulte con medio-grave e grave-gravissimo stato di disabilità, in numero di 25, attualmente ospiti presso la Residenza Protetta di Via Vittorio Veneto n. 72 a Gorizia (Lotto 1) e in numero di 18, attualmente ospiti presso la Residenza Protetta di Begliano (Lotto 2).

Viene richiesta l'attività di tutela della persona per tutto l'arco delle 24 ore, rispondendo agli obiettivi ed ai requisiti posti dalla normativa della Regione Friuli Venezia Giulia e, per la stessa gestione, oltre ai servizi complessivi di gestione, ad esclusione del Responsabile della Struttura che resta un dipendente dell'Ente.

I servizi richiesti, in particolare, sono:

A) servizio di sostegno socio-assistenziale presso le Residenze Protette per persone con disabilità ed in ogni altra situazione esterna in cui gli ospiti vengano a trovarsi;

B) servizio educativo e di animazione e di sostegno socio-ricreativo presso le Residenze Protette ed in ogni altra situazione esterna in cui gli ospiti vengano a trovarsi;

C) servizio di pulizia e sanificazione di tutti i locali delle Residenze Protette;

D) servizio di fornitura pasti secondo schema di menù stagionale definito dall'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano-Isontina attraverso il Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione con la collaborazione del/dei medico/i di medicina generale;

E) servizio di lavanderia, stireria e guardaroba per gli indumenti e gli effetti lettereschi e la biancheria da bagno degli ospiti e quindi per le incombenze relative al guardaroba individuale di ogni ospite e degli effetti di biancheria dell'intera struttura;

F) servizio di assistenza sanitaria ed infermieristica;

G) servizio di trasporto;

H) servizio di manutenzione ordinaria delle Residenze Protette e dei giardini che circondano le stesse durante i rispettivi periodi di occupazione.

Relativamente al lotto 1, l'intervento è previsto, di norma, per n. **15** ospiti che rimangono in struttura, cioè nella dimensione domestica, con un rapporto minimo operatore: utente di 1:0,8, e per n. **10** ospiti che frequentano i Centri Diurni di Gorizia dell'ASUGI o convenzionati/accreditati, per i quali l'articolazione operativa dovrà essere garantita nell'arco delle 16/18 ore per 5 giorni a settimana, e nella dimensione domestica delle giornate del sabato e domenica e nelle giornate di chiusura dei centri diurni con il rapporto minimo 1:1,4.

Relativamente al lotto 2, l'intervento è previsto, di norma, per n. 5 ospiti che rimangono in struttura, cioè nella dimensione domestica, con un rapporto minimo operatore: utente di 1:0,8, e per n. 14 ospiti che frequentano i Centri Diurni di Ronchi dei Legionari, Turriaco e Monfalcone di ASUGI o convenzionati/accreditati, per i quali l'articolazione operativa dovrà essere garantita nell'arco delle 16/18 ore per 5 giorni a settimana, e nella dimensione domestica delle giornate del sabato e domenica e nelle giornate di chiusura dei centri diurni con il rapporto minimo 1:1,4.

Durante il turno notturno si dovrà garantire, relativamente al lotto 1, la presenza di n. 3 operatori, mentre nel lotto 2 sarà sufficiente la presenza di n.2 operatori del servizio socio-assistenziali deputati a dare priorità alla sorveglianza notturna degli ospiti, rispondendo ad improvvise ed imprevedibili esigenze degli stessi. Nel mentre potranno svolgere anche alcune mansioni (stireria, lavanderia, riordino).

In particolare il personale impiegato per il servizio di sostegno socio-assistenziale e per il servizio di animazione e sostegno socio-ricreativo nel rispetto delle diverse professionalità e dell'autodeterminazione della persona, avrà l'obiettivo prioritario di favorire al massimo l'autonomia di ciascun ospite accolto, sia all'interno che all'esterno della struttura, garantendo il mantenimento/sviluppo delle abilità cognitive e psico-relazionali.

Nel caso in cui per motivi di carattere straordinario (scioperi, calamità naturali, ecc.), i servizi diurni dell'ASUGI dovessero essere sospesi, l'Operatore economico si impegna a garantire le prestazioni previste per le giornate in cui i Centri Diurni sono chiusi.

L'articolazione dell'orario mensile sarà stabilita dall'Operatore economico condividendola con il Responsabile di Servizio o suo delegato in base alle esigenze della Residenza nelle varie fasce orarie della giornata e le singole esigenze degli ospiti, sulla base dei rapporti minimi di cui al comma 3 e dell'offerta presentata.

L'ASUGI consegnerà all'Operatore economico un corredo base per ogni ospite per quanto concerne effetti lettereci e biancheria da bagno, nonché un corredo base per quanto concerne la biancheria e la stoviglieria da cucina corrispondente a quanto attualmente a disposizione presso la Residenza Protetta di Gorizia e presso la Residenza Protetta di Begliano.

È compito dell'Operatore economico ripristinare tutti i corredi di cui sopra a seguito di rotture e danni provocati dal proprio personale o dagli ospiti (obblighi di vigilanza) con altri di buona qualità, rispondenti alle norme di legge in materia e tali da non arrecare alcun danno o inconveniente di sorta agli ospiti.

Nell'ambito del servizio a favore dei n. 19 ospiti presenti sulle 24 ore e dei n. 25 ospiti che di norma frequentano i Centri Diurni, si inserisce anche la necessità di rispondere a particolari, imprevedibili ed emergenti bisogni assistenziali dovuti all'impossibilità temporanea di lasciare la struttura (es. malattia).

Inoltre per tutti gli ospiti, va prevista la possibilità di dover far fronte ad eventuali esigenze estemporanee, quali visite mediche urgenti, esami, ecc. Pertanto sarà da garantire la reperibilità di un operatore socio-assistenziale nell'arco dell'orario 8.30-15.30 nei giorni in cui i Centri Diurni sono aperti per i n. 25 ospiti che frequentano gli stessi, da attivarsi al presentarsi di necessità non attualmente prevedibili.

In entrambi i lotti potrebbe essere utile prevedere che l'assenza dalla struttura può essere ammessa anche per altri servizi (esempio utenza afferente al SIL).

Le iniziative di carattere sociale e ricreativo definite in base ai programmi di volta in volta condivisi con il Responsabile di Servizio dell'ASUGI o suo delegato, devono essere garantite almeno una volta al mese (es. pasti fruiti all'esterno della struttura, ingressi al cinema, teatro, musei e/o mostre, ecc.), dove rimane a carico dell'Operatore economico solo l'eventuale costo del pasto per gli ospiti, corrispondente al costo di un pasto consumato presso la struttura, mentre il rimanente del costo di un pasto e gli ingressi al cinema, ecc. sono a carico dei singoli ospiti.

Rimarranno invece a totale carico dell'Operatore economico gli oneri riguardanti la partecipazione del personale dell'Operatore economico.

Saranno inoltre a carico dell'Operatore economico gli oneri di pulizia dei locali e degli arredi della Residenza Protetta durante i periodi di rispettivo utilizzo, di tutti i vani occupati sia dagli ospiti che dal personale e di tutte le parti comuni oltre che dei vani accessori (es. uffici, lavanderia, stireria, guardaroba, spogliatoi del personale, locali caldaie, dispensa, cantine, ecc.).

Per quanto riguarda il vitto, saranno a carico dell'Operatore economico le spese relative alla fornitura quotidiana:

- a tutti gli ospiti delle colazioni, delle merende pomeridiane, delle cene;
- delle merende mattutine e dei pranzi per gli ospiti che rimarranno in struttura;
- delle merende mattutine e dei pranzi, nei giorni di chiusura dei Centri Diurni dell'ASUGI, nonché, negli altri casi di necessità, agli ospiti presenti sulle 16/18 ore.

Si precisa che potranno avvenire ulteriori modifiche al numero degli ospiti, per cui l'importo del contratto che verrà stipulato è comunque da considerarsi come valore presunto che non vincola l'ASUGI, in quanto vi potranno essere delle variazioni sia rispetto al numero degli ospiti accolti che in relazione a nuovi servizi/interventi. L'esecuzione contrattuale potrà quindi subire delle variazioni in diminuzione nel corso del periodo contrattuale indicato nel presente capitolato.

Le ammissioni e le dimissioni avvengono secondo il Regolamento di funzionamento del servizio approvato dall'Assemblea del CISI e recepito dall'ASUGI nelle more di adozione di proprio documento.

ART. 2 Descrizione dei servizi richiesti e condizioni di espletamento delle attività

2.1 SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE

- A) Il Servizio si esplica sia all'interno delle Residenze Protette che in ogni altra situazione esterna in cui gli ospiti vengano a trovarsi, con il compito di aiutare l'ospite nel suo normale contesto di vita quotidiana cioè deve promuovere l'obiettivo del "prendersi cura" della persona disabile occupandosi in particolare di:
- assistenza nelle principali funzioni personali e cooperazione allo sviluppo ed al consolidamento delle autonomie individuali come sonno, cura della persona (igiene quotidiana, bagno cura della bocca, dei capelli, della barba, manicure e pedicure, ad eccezione degli ospiti che necessitano di interventi specialistici), cura dell'abbigliamento, delle calzature e degli oggetti personali, ecc.;
 - compiti di aiuto e sostegno all'assunzione corretta di cibi e bevande;
 - corretto utilizzo dei presidi per l'incontinenza, nel rispetto dei programmi individuali;
 - sostegno e/o aiuto nella deambulazione per gli spostamenti degli ospiti con difficoltà motorie sia all'interno che all'esterno della struttura;
 - sostegno e/o aiuto all'ospite per l'assunzione di posture corrette;

- cura dell'ambiente di vita dell'ospite compreso il rifacimento giornaliero del letto con il cambio della relativa biancheria tutte le volte che se ne presenti la necessità;
 - controllo e cura di tutti gli ausili protesici anche odontoiatrici/acustici in uso agli ospiti;
 - cura e controllo di tutto l'ambiente di vita (temperatura, rumori, ostacoli, luminosità, ecc.);
 - compilare il diario giornaliero, notturno per documentare gli eventi quotidiani di ciascun ospite;
 - compilare il diario sanitario (in caso di temporanea assenza del personale infermieristico) per documentare gli eventi quotidiani di ciascun ospite;
 - sostegno al mantenimento dei rapporti con le figure parentali e l'ambiente di origine;
 - sostegno per interventi destinati a favorire la vita di relazione e l'integrazione sociale dell'ospite;
 - accompagnare a visite mediche urgenti solo nei casi in cui l'ospite abbia l'indisponibilità temporanea di un familiare/tutore per motivi imprevedibili;
 - supporto all'ospite nelle azioni della vita pratica e quotidiana;
 - attuare misure igienico-sanitarie preventive su prescrizione medica: in particolare l'OSS, in base al documento di valutazione e pianificazione delle cure farmacologiche e su indicazione del personale preposto, è in grado di aiutare l'ospite nell'auto-assunzione dei farmaci prescritti, o aiutare l'ospite nella consegna e assunzione del farmaco, aiutare l'ospite nel corretto utilizzo di apparecchi medicali di semplice uso (allegato B, profilo OSS), mentre il personale OSS con formazione complementare in assistenza sanitaria, oltre a svolgere le competenze professionali del proprio profilo, coadiuva l'infermiere, in base alle direttive dello stesso, alla somministrazione di farmaci prescritti, sempre ed esclusivamente, da personale medico;
 - dovrà operare seguendo modalità comuni, discusse e programmate assieme al Responsabile di Servizio dell'ASUGI o suo delegato ed al referente tecnico dell'Operatore economico
- B) Le tipologie di figure professionali da impiegare devono essere in possesso delle seguenti qualifiche:
- Operatore Socio Sanitario (OSS);
 - Operatore Socio Sanitario con modulo di formazione complementare (OSSC);
- Ulteriori requisiti:
- conoscenza della lingua italiana (gradita la conoscenza di altre lingue, tra cui quella slovena, friulana e inglese);
 - possesso della patente di guida (categoria B e/o superiore) e disponibilità alla guida, degli automezzi dell'Operatore economico;
 - iscrizione all'ordine o albo professionale ove prevista per l'esercizio della professione.

2.2 SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO

- A) Il Servizio si esplica attraverso le figure di educatore professionale e di animatore sociale che cura nel rispetto degli indirizzi di gestione definiti dal Responsabile di Servizio dell'ASUGI o suo delegato, la parte relativa alle attività educative e socio-ricreative per il servizio complessivo, nei riguardi del singolo ospite, individuando e favorendo iniziative sia all'interno che all'esterno della struttura nelle giornate feriali e festive oltre al sabato sia quando i Centri Diurni sono aperti sia quando sono chiusi. In particolare deve privilegiare la relazione con la persona con disabilità per comprendere le esigenze dello stesso, cercando di conoscere i suoi bisogni/necessità per favorire le risposte più adeguate, collaborando anche alla cura dell'ospite in stretto raccordo con le figure socio-assistenziali e alla stesura del progetto educativo individualizzato. Inoltre deve mettere in atto strategie finalizzate al benessere dell'ospite, sempre in condivisione con il Responsabile di Servizio dell'ASUGI o suo delegato ed il referente tecnico dell'Operatore economico, curando i rapporti con gli operatori e/o esterni ad esso. Infine deve attivare iniziative educative e di animazione, di tempo libero e di relazione stimolando la partecipazione alle attività programmate, accompagnando anche gli ospiti nelle uscite sul territorio, gite, ecc. ed in ogni altra situazione sia interna che esterna di carattere socio-ricreativo;
- B) Tra le mansioni sono da considerarsi anche quelle relative a quanto di seguito specificato:
- gestione delle quote di autosufficienza di ogni ospite in accordo con i rispettivi familiari/tutori/AdS;
 - gestione acquisti personali dei singoli ospiti con l'utilizzo delle rispettive quote di autosufficienza su eventuale delega dei familiari/tutori/AdS;
 - gestione dei guardaroba, anche con archivio informatico di carico-scarico (abbigliamento estivo, invernale, biancheria, calzature, accessori, effetti lettereschi, bagno con l'eventuale eliminazione per usura/inservibilità e relativo ripristino sempre in condivisione con i familiari/tutori/AdS);
 - gestione dei nuovi accoglimenti (contatti con le famiglie, tutori, AdS e Centro diurno frequentato per la raccolta informazioni e trasmissione al personale della Residenza Protetta) osservazione e stesura scheda personale, ideazione progetto educativo individualizzato, archiviazione informatica effetti personali e di guardaroba;

- gestione eventuali dimissioni (contatti con la struttura di destinazione per trasferimento informazioni, restituzione effetti personali e di guardaroba, chiusura gestione quote autosufficienza e restituzione del residuo delle stesse);
 - ritiro in caso di temporanea assenza del personale infermieristico del rifornimento di farmaci per gli ospiti forniti gratuitamente dalla farmacia dell'Ospedale Civile di Gorizia dell'ASUGI per il lotto 1, dalla farmacia dell'Ospedale San Polo di Monfalcone, per il lotto 2.
 - Valutazione della qualità su schede predisposte e condivise con ASUGI
 - Predisposizione dei progetti educativi personalizzati con identificazione di indicatori di esito condivisi con ASUGI
 - Utilizzo e compilazione schede Q-VAD per la valutazione multidisciplinare e registrazione schede nel Gestionale disabilità predisposto al fine di implementare i flussi informativi regionali
- C) Le tipologie di figure professionali da impiegare devono essere in possesso delle seguenti qualifiche:
- 1) EDUCATORI:
 - Diploma di laurea triennale L. 19 (educatore professionale socio-pedagogico);
 - Qualifica di educatore professionale socio-pedagogico acquisita ai sensi dei commi 597 e 598 della L. 205/2017 così come modificata dall'art. 1 comma 517 e 537 della L.145/2018;
 - Laurea triennale professioni Sanitarie della Riabilitazione, educatore professionale socio sanitario (classe laurea L/SNT2) (con iscrizione all'albo di competenza).
 - 2) ANIMATORI:
 - Possesso di idonea e certificata formazione come animatore riconosciuta sul territorio italiano;
 - Possesso di diploma di scuola media superiore ovvero inferiore che, alla data del 31 dicembre 2015, abbiano rispettivamente maturato una esperienza lavorativa almeno pari a quattro e sei anni nello svolgimento delle funzioni di animatore o di educatore nel sistema integrato e nei servizi indicati dai commi 1 e 1 bis dell'art. 36 della L.R. 6/2006.
- Ulteriori requisiti:
- conoscenza della lingua italiana (gradita la conoscenza di altre lingue, tra cui quella slovena e friulana e inglese);
 - possesso della patente di guida (categoria B e/o superiore) e disponibilità alla guida, degli automezzi dell'Operatore economico o di quelli messi a disposizione da ASUGI;
 - iscrizione all'albo professionale o ordine professionale over prevista per l'esercizio della professione.

2.3 SERVIZIO DI PULIZIA

- A) Il Servizio dovrà attenersi alle modalità di seguito riportate, illustranti la specificità e la periodicità degli interventi ordinari e straordinari, fatte salve esigenze di immediato intervento non preventivabili. Al di là delle indicazioni temporali si precisa che la pulizia di tutti i locali dovrà essere eseguita in modo da garantire l'igiene e il decoro degli ambienti. Inoltre al personale addetto viene richiesta sensibilità nell'approccio con gli ospiti, con i quali non ha l'obbligo di interagire, ma con i quali deve mantenere un atteggiamento rispettoso, in quanto gli interventi di pulizia vengono effettuati con la compresenza degli ospiti stessi.
- 1) periodicità giornaliera:**
- arieggiamento, spazzatura, pulitura e lavatura pavimenti atri, spazi comuni, stanze da letto, cucina e disimpegni;
 - vuotatura e pulizia cestini di tutti i locali con cambio, al bisogno, del sacco a perdere;
 - lavaggio e sanificazione dei locali e degli impianti di tutti i servizi igienici, compresi gli arredi;
 - lavaggio e sanificazione delle maniglie, corrimano e simili;
 - pulitura a umido tavoli e sedie;
 - spazzatura e lavaggio pavimento e pareti dell'ascensore;
 - spazzatura zone accesso esterne e terrazze al piano terra e al primo piano;
 - trasferimento ai cassonetti della nettezza urbana, collocati all'interno della zona che circonda la struttura, di tutti i sacchi dei rifiuti. La raccolta dei rifiuti speciali di altro tipo, compresi quelli speciali-sanitari sarà svolta nelle forme e con le modalità stabilite dalle norme vigenti sempre dall'Operatore economico. In ogni caso i rifiuti vengono conferiti ai cassonetti della nettezza urbana sotto la diretta responsabilità dell'Operatore economico, che è tenuta a controllare che il su citato conferimento avvenga nel pieno rispetto della normativa vigente e del regolamento per la raccolta differenziata in vigore nel Comune di riferimento. Tale raccolta prevede anche con periodicità, indicata per il Comune di riferimento, di trasferire alcuni cassonetti all'esterno della struttura per permettere agli incaricati dell'Operatore economico di vuotarli;
 - rifornimento al bisogno di qualsiasi prodotto di consumo negli appositi contenitori, previa pulizia dei dispenser (carta igienica, saponi, salviette).

2) periodicità settimanale:

- pulitura a umido di porte, armadi, soprammobili, arredi, davanzali e attrezzature varie;
- uffici e ambulatorio;
- spolveratura ad umido e lavaggio degli abbassamenti in mattonelle, olio o altro rivestimento lavabile;
- lavaggio a fondo locali cucina e mensa, pareti e perlinati, mattonelle ed arredi;
- pulizia di zerbini ed aspirazione di eventuali tappeti;
- vuotatura e pulizia dei cestini del giardino;
- eliminazione ragnatele da soffitti, pareti e/o arredi;

3) periodicità mensile:

- spazzatura, pulitura e lavaggio poggiali, terrazze e vie d'esodo, con rimozione di eventuali presenze di vegetazione (esempio: aghi pino, foglie, rami, ecc.) salvo una diversa periodicità/frequenza (settimanale) nel periodo estivo e/o autunnale;
- pulitura dei termosifoni;

4) periodicità trimestrale:

- spolveratura degli apparecchi di illuminazione, delle pareti e dei soffitti al completo;
- pulitura e lavaggio dei vetri e relativi telai (e davanzali esterni) nonché dei serramenti in genere;
- spolveratura a umido e/o aspirazione delle tende;
- spazzatura e/o aspirazione del vano sottoscala ed eliminazione delle ragnatele in quel locale;

5) periodicità al bisogno:

- interventi di pulizia a seguito di lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria.

B) Le tipologie di figure professionali da impiegare nel servizio sono le seguenti:

Addetti alle pulizie.

Eventuali interventi immediati dovuti a necessità contingenti come ad es. spandimenti, rovesciamenti, ecc., se non presente il personale addetto a questo servizio, potranno essere espletati eccezionalmente dal personale socio-assistenziale e socio-educativo nei limiti del possibile onde evitare disagio agli ospiti accolti.

- C) I materiali di consumo, in quantità idonea alle necessità di un buon svolgimento del servizio, devono essere approvvigionati a cura e spese dell'Operatore economico, e devono avere componenti tali da non danneggiare in alcun modo le parti da pulire e gli ospiti che se ne servono. I prodotti impiegati per le pulizie devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al DM 51 del 29 gennaio 2021 (Affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti) come modificato dal Decreto Correttivo n. 24 settembre 2021 del Ministero della Transizione ecologica, recante Modifica del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 29 gennaio 2021, recante «Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti». Pubblicato in G.U.R.I. n. n. 236 del 2 ottobre 2021.
- D) Devono inoltre essere usate adeguate attrezzature industriali, specialmente per la pulizia dei pavimenti.
- E) Redazione di una scheda di programmazione quadrimestrale per gli interventi di pulizia e di manutenzione e reportistica degli interventi effettuati
- F) Rendiconto spese effettuate per i suddetti servizi e servizi accessori

2.4 SERVIZIO DI RISTORAZIONE O FORNITURA PASTI

- A) Il servizio prevede la fornitura di pasti pluri-porzione, colazioni e merende tramite cucina interna o veicolati da cucina centralizzata per tutti gli ospiti, secondo schema di menù stagionale definito dall'Operatore economico con l'approvazione dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, attraverso il Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, e di eventuali diete speciali indicate dai Medici di Medicina Generale di riferimento per ciascun ospite.
- B) Vengono ricondotte a tale servizio tutte le attività ausiliarie relative alla distribuzione dei pasti ed al governo delle stoviglie, degli impianti di cottura e di conservazione dei cibi, ivi compresa la pulizia degli ambienti e delle attrezzature, sempre nel rispetto dei principi HACCP. È implicito che le operazioni connesse alla sala mensa, oltre alla distribuzione del cibo secondo le necessità degli ospiti, prevedono il disbrigo/riordino della sala stessa e della cucina e la gestione dei rifiuti nel pieno rispetto della normativa vigente e dei regolamenti per la raccolta differenziata in vigore sul territorio di competenza.
- C) La richiesta di diete speciali, certificata dal Medico di Medicina Generale dell'ospite interessato, sarà fatta pervenire all'infermiere della struttura direttamente dallo stesso o dal familiare/tutore/amministratore di sostegno dello stesso o dal Responsabile di Servizio dell'ASUGI o suo delegato almeno tre giorni prima, salvo patologie che prevedano l'immediata assunzione di particolari precauzioni. In quest'ultimo caso l'operatore di riferimento dell'Operatore economico provvederà, nella stessa giornata, alla sostituzione del regime alimentare abituale con un menù equilibrato ed il più simile possibile a quello indicato nel menù stagionale, secondo quanto previsto nella prescrizione medica.

- D) L'Operatore economico potrà acquisire i certificati medici ove siano riportate indicazioni riguardanti le diagnosi e/o le diete speciali, con l'obbligo dell'osservanza del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, attraverso il personale infermieristico che dovrà dare indicazioni all'altro personale del medesimo Operatore economico di come comportarsi con gli ospiti interessati.
- E) L'Operatore economico si impegna inoltre a formare il personale sul sistema di autocontrollo in base ai principi HACCP ai sensi del Reg.852/2004 CE (come previsto anche dalla L.R. n.21 dd. 18 agosto 2005) e applicare tutta la normativa in merito alla preparazione e controllo del ciclo alimentare e a fornire alla committenza apposita dichiarazione in merito.
- F) In qualità di responsabile (O.S.A. Operatore settore alimentare) del controllo del ciclo alimentare presso le Residenze protette l'Operatore economico, oltre ad essere tenuta al pieno rispetto delle norme di cui al Reg. 852/2004 CE, dovrà inoltre provvedere anche all'espletamento delle pratiche richieste per la notifica di Nuova Impresa, come previsto all'art. 6 del Reg.852/2004 CE (in riferimento al D.G.R. 3160 del 22.12.2006) per la gestione delle mense da inoltrare alla SC degli Alimenti e della nutrizione dell'ASUGI e per conoscenza al Comune in cui hanno sede le Residenze Protette, nonché alla SC DDNA dell'ASUGI.

2.5 SERVIZIO DI LAVANDERIA E STIRERIA

- A) Il Servizio prevede il lavaggio e lo stiro degli indumenti, degli effetti lettereci e della biancheria da bagno degli ospiti, nonché degli effetti di biancheria dell'intera struttura. Tale servizio dovrà essere svolto, anche attraverso ditte specializzate, tranne che per i piccoli interventi da effettuarsi tramite l'attrezzatura messa a disposizione dall'ASUGI. In tal caso sarà cura dell'Operatore economico provvedere al ripristino delle attrezzature dell'azienda nell'eventualità che l'inservibilità sia dovuta all'utilizzo non adeguato o a negligenza. Il ricorso a strutture esterne può anche prevedere l'eventuale noleggio di lenzuola, federe, asciugamani, ecc. in aggiunta o in progressiva sostituzione di quelli dell'azienda. Questi ultimi, qualora puliti all'esterno della struttura, richiederanno apposita etichettatura di riconoscimento.
- B) Questo servizio implica, oltre al lavaggio e alla stiratura di quanto sopra citato, anche il lavaggio periodico dei tendaggi, dei tappeti (almeno una volta a semestre).
- C) Per gli indumenti degli ospiti, per i quali è obbligatorio il lavaggio a secco, i relativi costi sono a carico di ognuno di essi. Nella gestione del guardaroba, inoltre, è prevista l'etichettatura di tutti gli effetti ogni qualvolta ci siano nuovi acquisti, eventuali piccole riparazioni che si rendessero necessarie, come ad esempio attaccare bottoni. Interventi più complessi (sostituzione cerniere, orlature, ecc.) possono essere svolti all'esterno a carico degli ospiti.
- D) Infine questo servizio implica la sistemazione degli stessi indumenti ed effetti lettereci e biancheria da bagno nei singoli armadi di ogni ospite accolto. Il servizio guardaroba è necessariamente indispensabile per il mantenimento, la riparazione e l'eventuale ripristino dei singoli corredi personali.

2.6 SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA-INFERMIERISTICA

- A) ASUGI provvede ad eseguire le prestazioni mediche sia attraverso i Medici di Medicina Generale prescelti dagli assistiti che attraverso i Medici Specialisti dei diversi settori, se emergono specifiche necessità sia mediche che chirurgiche.
- B) L'ASUGI provvede a fornire gratuitamente i farmaci in base alla tipologia, se di propria competenza, che devono essere ritirati direttamente da personale individuato dall'Operatore economico nell'ambito dell'organizzazione generale del servizio (es. uscite programmate e non con gli ospiti).
- C) L'ASUGI provvede anche a fornire gratuitamente quanto previsto dalla normativa AFIR, presidi medico-chirurgici, ausili e protesi. I farmaci e/o presidi medico-chirurgici, ausili e protesi non compresi in quanto descritto precedentemente sono a carico dei singoli ospiti.
- D) Il servizio di assistenza sanitaria-infermieristica dovrà essere svolto dall'Operatore economico, secondo quanto previsto dalle norme di riferimento, sia nazionali che regionali, attraverso infermieri reperiti dalla stessa sia nei giorni feriali che festivi e cioè per tutti i giorni dell'anno, sempre in stretta e continua collaborazione con i Medici di Medicina Generale e/o rapporto con l'ASUGI.
- E) L'assistenza sanitaria-infermieristica comprende le attività e responsabilità disposte dalla legge 26 febbraio 1999 n. 42 (Disposizioni in materia di professioni sanitarie) per la specifica professione sanitaria.
- F) L'infermiere deve attenersi al codice deontologico approvato dal Comitato centrale della Federazione IPASVI con deliberazione n. 1/09 del gennaio 2009 e dal Consiglio nazionale dei Collegi IPASVI del 17/01/2009 ed integrazioni e modifiche successive.

- G) L'assistenza sanitaria-infermieristica viene garantita in relazione ai bisogni delle persone con disabilità ospiti della struttura, così come verranno definite in sede di UVM e comunque nel limite massimo di 9 ore giornaliere, comprensive dei servizi di seguito descritti:
- prelievi ematici, terapia intramuscolare e sottocutanea, ecc.;
 - predisposizione terapie, verifica terapie mancanti e loro scadenza;
 - predisposizione di schede di richiesta per la fornitura di farmaci da parte dell'ASUGI;
 - somministrazione delle terapie e compilazione scheda verifica assunzione terapie;
 - controlli di routine (pressione arteriosa, peso, ecc.);
 - compilazione delle schede di rilevazione rischio lesioni da decubito, rischio cadute, dolore e scheda nutrizionale (MNA) come da apposita procedura definita dalla S.C. Disabilità e Disturbi del Neurosviluppo dell'Adulto;
 - registrare su apposito diario sanitario le consegne, le osservazioni emerse durante il servizio, ecc.;
 - rilevazione glicemia ed eventuale somministrazione insulina;
 - contatti con i MMG, la guardia medica, i Medici Specialisti;
 - contatti con l'ADI e le strutture ospedaliere di Gorizia e/o Monfalcone per le prestazioni specialistiche;
 - controllo fornitura ausili protesici su prescrizione specialistica sanitaria;
 - medicazioni di base (bendaggi, decubiti, ferite, ecc.);
 - verifica alvo giornaliera ed eventuale effettuazione di clismi su prescrizione medica;
 - verifica approvvigionamento ausili per l'incontinenza (ordini mensili, modifiche, annullamenti, eventuali nuovi ingressi);
 - disinfettare e sterilizzare (se necessario) il materiale per l'assistenza diretta all'ospite;
 - servizio accessorio al servizio infermieristico di asporto rifiuti speciali sanitari;
 - ritirare, almeno settimanalmente, il rifornimento di farmaci per gli ospiti forniti gratuitamente dalla farmacia dell'Ospedale Civile di Gorizia dell'ASUGI.
- H) Tutti questi interventi di carattere sanitario vengono svolti dal personale infermieristico su indicazione dei Medici di Medicina Generale e/o Medici Specialisti, tranne per l'asporto dei rifiuti speciali sanitari, servizio che dovrà essere svolto da apposita impresa specializzata. Le funzioni di controllo verranno svolte dalla S.C. Disabilità e Disturbi del Neurosviluppo dell'Adulto. Inoltre le attrezzature necessarie per lo svolgimento di questo servizio saranno a carico dell'ASUGI compatibilmente con le risorse disponibili.
- I) Lo svolgimento del servizio in parola avverrà nel rispetto di apposito protocollo procedurale che verrà successivamente condiviso tra le parti.
- J) In particolare questo servizio potrà essere aumentato, ridimensionato o sospeso in base a quanto deciso dall'ASUGI. Ogni variazione sarà comunicata all'Operatore economico con semplice preavviso di 15 giorni. Al bisogno le variazioni potranno essere proposte anche dall'Operatore economico previa comunicazione tempestiva all'ASUGI che provvederà ad autorizzare o meno per il tramite del Responsabile di Servizio o suo delegato.
- K) Le tipologie di figure professionali da impiegare nel servizio sono le seguenti:
Infermiere professionale con iscrizione all'ordine professionale

2.7 SERVIZIO DI ASSISTENZA FISIOTERAPICA

L'assistenza fisioterapica viene garantita in relazione ai bisogni delle persone con disabilità ospiti della struttura, così come definiti in sede di UVM (Unità di Valutazione Multidimensionale) e comunque nel limite massimo di 8 ore settimanali per la Residenza Protetta di Gorizia e nel limite massimo di 4 ore settimanali per la Residenza Protetta di Belgliano, comprensive delle seguenti prestazioni:

Valutazione funzionale periodica (iniziale e di follow-up) delle capacità motorie, posturali e respiratorie di ciascun ospite.

- Valutazioni funzionali con utilizzo di apposite scale di valutazione condivise con la SC Disabilità e Disturbi del Neurosviluppo dell'Adulto
- Trattamenti fisioterapici individuali mirati al mantenimento e/o potenziamento delle capacità residue (mobilitazione passiva e attiva, esercizi di rinforzo, coordinazione, equilibrio, stretching, ecc.).
- Terapie di gruppo orientate a favorire la socializzazione, la stimolazione motoria e il movimento armonico (ginnastica dolce, attività psicomotorie, esercizi respiratori).
- Interventi di prevenzione delle complicanze (contratture, rigidità articolari, piaghe da decubito, problematiche respiratorie correlate alla postura).
- Rieducazione alla deambulazione con o senza ausili, con training su ausili ortopedici (bastoni, deambulatori, carrozzine).

- Controllo e addestramento all'utilizzo di ausili ortopedici e posturali (carrozine, sistemi di postura, tutori, ortesi, sollevatori, letti elettrici).
- Verifica e monitoraggio delle posture durante le attività quotidiane, con indicazioni al personale educativo-assistenziale.
- Supporto alla gestione delle attività quotidiane (ADL) attraverso esercizi di motricità fine e globale finalizzati all'autonomia residua.
- Educazione e addestramento al personale di cura e alle famiglie sulle modalità di movimentazione sicura degli ospiti e sul corretto utilizzo degli ausili.
- Collaborazione con i medici specialisti (fisiatra, ortopedico, neurologo, pneumologo) per la definizione dei percorsi riabilitativi.
- Documentazione delle attività fisioterapiche su apposito diario riabilitativo, con consegne e osservazioni cliniche.
- Supporto alla gestione delle forniture di ausili ortopedici e riabilitativi, in raccordo con l'ASUGI e i servizi sanitari territoriali.
- Collaborazione alla formazione continua del personale di assistenza per il mantenimento delle corrette prassi di movimentazione, posizionamento e prevenzione delle cadute.
- Lo svolgimento del servizio in parola avverrà nel rispetto di apposito protocollo procedurale che verrà successivamente condiviso tra le parti.
- Le tipologie di figure professionali da impiegare nel servizio sono le seguenti: fisioterapista iscritto all'Ordine Fisioterapisti

2.8 SERVIZIO DI TRASPORTO

- A) Tale servizio, per il lotto 1, dovrà essere garantito per l'accesso degli ospiti ai Centri Diurni di Gorizia ubicati attualmente, salvo modifiche che potranno in seguito essere attuate, in Via Orzoni n. 56-58, in Via Palladio n. 30 ed in Via Forte del Bosco n. 20. In particolare il servizio si rivolge ad un totale di n. xx ospiti su 25 accolti, di cui attualmente n. 4 persone disabili in carrozzina.
Tale servizio dovrà essere effettuato con propri ed idonei mezzi e proprio personale nel rispetto della normativa vigente.
Per il lotto 2, dovrà essere garantito per l'accesso degli ospiti ai Centri Diurni ubicati attualmente, salvo modifiche che potranno in seguito essere attuate, in Via Aris n. 40/F ed in Via Boccaccio n.1 a Monfalcone; in Via Galvani n.3 a Turriaco e a Ronchi dei Legionari in Via Soleschiano n.3/B. In particolare il servizio si rivolge ad un totale di n. 15 ospiti su 19 accolti, di cui attualmente n. 3 persone disabili in carrozzina. Qualora per esigenze strutturali la sede del cd di Turriaco dovesse essere trasferita a Gradisca d'Isonzo, in Via Zorutti n.35, sarà necessario prevedere il trasporto in andata e ritorno di n. 9 ospiti su 15 presso tale sede.
Tale servizio dovrà essere effettuato con propri ed idonei mezzi e proprio personale nel rispetto della normativa vigente.
- B) Tale servizio dovrà essere attivo nei soli giorni feriali dal lunedì al venerdì, cioè quando i Centri Diurni dell'ASUGI sono funzionanti. All'inizio del servizio verrà fornito il calendario di chiusura degli stessi.
- C) Il servizio trasporti dovrà tener conto che i Centri Diurni non sono aperti prima delle ore 8.30 e che terminano il servizio alle ore 15.30; inoltre, in considerazione delle diverse problematiche presentate dagli ospiti, dovrà essere favorito un orario di accesso agli stessi flessibile nell'arco massimo dell'orario su indicato. Infatti alcuni ospiti possono accedere al servizio Centri Diurni già alle ore 8.30, mentre altri necessitano di tempi più lunghi di preparazione e pertanto l'orario di accesso al servizio Centri Diurni dovrà essere flessibile entro e non oltre le ore 9.30.
- D) Oltre al trasporto verso i centri diurni (e ritorno), l'Operatore economico dovrà garantire la messa a disposizione degli stessi mezzi, o di altri comunque idonei (compreso il Fiat scudo combinato tg bk375tp messo a disposizione da ASUGI), al fine di garantire la partecipazione degli ospiti ad attività socio-ricreative esterne, per l'accesso ai servizi sanitari, per le gite, ecc.

2.9 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA

- A) Il Servizio, con riferimento alla struttura di entrambe le Residenze Protette e del giardino che circonda le stesse, consiste nell'espletamento tramite operatori o ditte qualificati di tutta la manutenzione ordinaria, quale, a titolo esemplificativo:
- 1) interventi sostituzione di vetri, serrature, bombole gas, tinteggiature periodiche e piccoli ritocchi al bisogno, piccole riparazioni edili, di arredi e attrezzature;

- 2) manutenzione ordinaria degli arredi da giardino come dare impregnante a quelli in legno, effettuarne la pulizia costante ed il rimessaggio invernale, ecc.;
- 3) manutenzione ordinaria dell'area verde e dell'area pavimentata circostante la struttura, attraverso:
 - taglio e raccolta dell'erba della zona verde di tutta l'area erbosa, nel periodo primavera-estate-inizio autunno o in occasioni di feste in giardino, quantificabile in minimo n. 12 tagli d'erba all'anno ogni 15 giorni da metà aprile a metà ottobre;
 - cura del giardino, come il taglio di rami che invadono le zone pubbliche, rimozione di eventuali rami secchi e di altre presenze di vegetazione (esempio: aghi pino, foglie, ecc.), piantumazione, annaffiatura e concimazione delle piante, delle essenze arboree e floreali in particolare per l'annaffiatura nella stagione primaverile ed estiva si richiede una cadenza settimanale, nei periodi di elevate temperature si richiede invece una cadenza giornaliera;
 - cura dell'area cementata che circonda la struttura sempre attraverso la rimozione di presenze di vegetazione (esempio: aghi pino, foglie, rami, ecc.) e spargimento del diserbante quando occorre, solitamente nel periodo primaverile ed estivo;
 - disinfestazione da insetti nocivi (es. zanzara, zanzara tigre, zecca, ecc.) nei periodi di proliferazione;
 - pulizia con idropulitrice, con cadenza almeno semestrale, dell'area pavimentata su richiamata, di gazebo ed ombrelloni;
 - pulizia della grondaia almeno semestrale.
- B) L'Operatore economico, per svolgere questo servizio, deve mettere a disposizione le attrezzature necessarie e farsi carico dei costi relativi all'acquisto del materiale di consumo, oltre che di tutto quello che è necessario al buon funzionamento della struttura (es. chiodi, viti, bulloni, guarnizioni, terriccio, concime, impregnanti, vernici, diserbanti, insetticidi, ecc.). In alternativa i singoli interventi possono essere effettuati con ricorso a ditte esterne.
- C) Le spese di manutenzione e di conduzione degli impianti elettrico, di sollevamento, idrico e termico rimane a carico dell'ASUGI. Gli interventi vengono autorizzati all'Operatore economico, su segnalazione della stessa o del personale dell'ASUGI, dal Responsabile di Servizio o suo delegato.
Nel caso di necessità contingente l'Operatore economico interviene immediatamente onde evitare disagio agli ospiti o nocumento alla struttura.
- D) L'Operatore economico si impegna a ripristinare le attrezzature/materiali/arredi nel caso in cui gli stessi vengano danneggiati o per dolo, o per colpa grave, o per un utilizzo non corretto da parte del proprio personale, anche quando ciò venga riscontrato nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria. L'Operatore economico diviene consegnataria e responsabile di quanto messo a disposizione dall'ASUGI, assumendosi quindi ogni responsabilità connessa al suo utilizzo da parte del proprio personale e l'eventuale ripristino in caso di danneggiamento.
- E) Se dovessero verificarsi necessità emergenziali l'Operatore Economico si impegna ad effettuare interventi straordinari di manutenzione con rendicontazione delle spese ad ASUGI.
- F) Le tipologie di figure professionali da impiegare nel servizio sono le seguenti:
Operaio/addetto alla manutenzione.

ART. 3 Obblighi a carico dell'Operatore economico

L'Operatore economico, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati nell'art. 6.

La stipulazione del contratto da parte dell'Operatore economico equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.

La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'Operatore economico equivalgono, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.

In particolare, l'Operatore economico è tenuto a:

- A) svolgere con la massima cura e disciplina i servizi ed interventi di cui al presente capitolato, provvedendo all'articolazione dei turni giornalieri di lavoro degli operatori e dell'altro personale sulla base dei progetti elaborati per gli ospiti, assicurando la continuità delle prestazioni;
- B) designare il responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e comunicare ad ASUGI il responsabile della sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/08, impegnandosi a rispettare i relativi obblighi nei confronti del proprio personale. Tali designazioni debbono essere comunicate ad ASUGI prima dell'inizio dei servizi ed entro 8 giorni dalla loro eventuale sostituzione;
- C) designare un referente/responsabile tecnico che si rapporterà con il Responsabile di Servizio dell'ASUGI o suo delegato per la risoluzione di tutte le problematiche afferenti ai servizi ed interventi appaltati, ivi comprese le

eventuali sostituzioni del personale. Anche in questo caso la designazione deve essere comunicata ad ASUGI prima dell'inizio dei servizi ed entro 8 giorni dalla sua eventuale sostituzione;

- D) garantire nell'articolazione dei turni giornalieri di lavoro la presenza, nell'ambito del gruppo di lavoro, di operatori referenti per il D.Lgs. n. 81/08 (sicurezza) e per il Decreto Ministero della Salute n. 388/03 (pronto soccorso);
- E) garantire la partecipazione degli operatori a momenti di programmazione e verifica con le modalità e cadenze concordate con il Responsabile di Servizio dell'ASUGI o suo delegato, nel limite di presunte massime 48 ore annue individuali, senza oneri aggiuntivi a carico dell'Azienda;
- F) garantire il costante aggiornamento professionale degli operatori utilizzati con modalità autonome, previa informazione al Responsabile di Servizio dell'ASUGI o suo delegato, anche per quanto attiene la formazione in materia di sicurezza sul lavoro:
 - formazione in materia di prevenzione incendio ai sensi del D.M. 10.3.98;
 - formazione, quando necessaria, all'uso delle attrezzature in uso;
 - formazione in merito ai rischi specifici professionali in base alla valutazione dei rischi dell'impresa;
- G) garantire la continuità e la stabilità del rapporto operatore/ospite, fatte salve le eccezioni previste da piano operativo formulato per lo stesso, ovvero per improrogabili esigenze di servizio;
- H) garantire l'osservanza delle norme sulla tutela della riservatezza ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, su fatti e circostanze acquisite durante l'espletamento del servizio. Tutti coloro che sono coinvolti in comunicazioni riguardanti ogni attività che implichi la raccolta di informazioni sui destinatari del Servizio, sono tenuti al massimo rispetto delle norme sul segreto d'ufficio e sulla riservatezza dei dati personali, con particolare riguardo verso i dati sensibili;
- I) garantire che tra gli operatori utilizzati dall'Operatore economico e gli ospiti direttamente seguiti dagli stessi non sussistano rapporti di parentela o affinità entro il 4° grado, né rapporti di amministrazione di sostegno o altre forme tutelari verso gli ospiti;
- J) garantire l'applicazione del sistema di autocontrollo basato sui sistemi HACCP per quanto riguarda le procedure complessive del servizio fornitura pasti e la relativa formazione del personale, attraverso la presentazione del relativo manuale e la designazione del responsabile, che dovrà essere comunicata all'ASUGI prima dell'inizio dei servizi ed entro 8 giorni dalla sua eventuale sostituzione. Il servizio dovrà prevedere la gestione del ciclo alimentare in deroga al fine di programmare anche attività da svolgersi con alcuni ospiti;
- K) fornire i servizi definiti "essenziali" ai sensi della L. n. 146/1990 sempre ed in ogni caso, anche in presenza di agitazioni sindacali, scioperi, ecc.
- L) garantire che tutto il personale abbia ottima conoscenza della lingua italiana e sia in possesso della patente di guida (categoria B o superiore) per la guida degli automezzi dell'Operatore economico;
- M) garantire l'osservanza di leggi, decreti, regolamenti, ordinanze di carattere normale e/o eccezionale vigenti o anche emanate in corso dell'espletamento dei servizi.
- N) fornire tutte le dotazioni IT, intese come beni e servizi, necessarie per l'espletamento del servizio, come linee dati e fonia, PC, tablet, smartphone, telefoni fissi, fotocopiatori, access point, TV, ecc. In ogni caso ASUGI non fornirà alcuna dotazione IT ad uso dell'aggiudicatario.

L'Operatore economico è tenuto a eseguire il servizio conformemente a quanto proposto nell'offerta tecnica che costituisce obbligo contrattuale. Il mancato rispetto di quanto offerto costituisce grave inadempimento contrattuale.

L'Operatore economico si impegna a fornire ai propri dipendenti i DPI necessari e richiesti dal Ministero della Salute in ottemperanza alla normativa vigente.

ART. 4 Obblighi a carico della Stazione appaltante

La Stazione appaltante provvede ad effettuare la programmazione delle attività. In particolare, cura le ammissioni e le dimissioni degli utenti, alla luce del Regolamento di funzionamento del servizio approvato dall'Assemblea del CISI e recepito dall'ASUGI nelle more di adozione di proprio documento.

La responsabilità gestionale è dell'Operatore economico sulla base di linee programmatiche definite dall'ASUGI, la cui attuazione progettuale è condivisa all'interno di appositi incontri. La responsabilità della programmazione, il controllo e la verifica dei servizi ed interventi attivati è dell'ASUGI per il tramite del Responsabile di Servizio o suo delegato.

Altri obblighi sono:

- la manutenzione straordinaria della struttura (diretta o da parte del proprietario) e degli impianti ivi collocati, fatto salvo il diritto di rivalsa per fatti dovuti ad incuria o da un uso non corretto da parte del personale dell'Operatore economico aggiudicatario;
- la conduzione degli impianti elettrici, idraulici e termici;
- le spese relative ai contratti di luce, acqua, gas, telefono, tassa rifiuti;
- acquisto e manutenzione straordinaria delle attrezzature della struttura, escluse quelle di proprietà dei singoli ospiti e/o dell'Operatore economico, fatto salvo il diritto di rivalsa per fatti dovuti ad incuria o da un uso non corretto da parte del personale dell'Operatore economico;

- l'acquisto di effetti letterecchi e biancheria da bagno per gli ospiti, effetti di biancheria della struttura (es. tovaglie, tende, ecc.), fatto salvo il diritto di rivalsa per fatti dovuti ad incuria o da un uso non corretto da parte del personale dell'Operatore economico;
- utilizzo dei dati personali e quelli dell'O.E. invitato, esclusivamente per l'espletamento della procedura di selezione e per sottoporli al trattamento previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;
- sono espressamente esclusi ulteriori obblighi a carico dell'ASUGI.

ART. 5 Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici" e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
- la legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il Regolamento UE 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato Regolamento UE 679/2016 e il D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio";
- le norme del codice civile.

Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile e in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto. In caso di contrasto o contraddittorietà tra le disposizioni contenute nei documenti contrattuali e in quelli di gara, prevalgono quelle inserite nella presente richiesta di preventivo.

Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiscono alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Ove ricorra la necessità di interpretare clausole contrattuali si opera avendo riguardo alle finalità e ai risultati perseguiti con l'iniziativa contrattuale, considerando altresì l'applicazione dei principi previsti dal D. Lgs. n. 36/2023.

ART. 6 Documenti che fanno parte del contratto

Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto:

- i contenuti del presente documento;
- l'offerta tecnica dell'Operatore economico;
- l'offerta economica dell'Operatore economico (comprensiva dei costi della manodopera e degli oneri aziendali);
- in caso di avvalimento o contratto di rete, il relativo contratto;
- in caso di subappalto, la dichiarazione di subappalto resa in sede di offerta, in conformità a quanto previsto dall'art. 119, comma 4, lettera d) del D.Lgs. n. 36/2023.

Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. 36/2023.

Eventuali atti aggiuntivi verranno stipulati in modalità elettronica mediante scrittura privata.

ART. 7 Durata del contratto

La durata dell'appalto è di 36 mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione, con possibilità di rinnovo alla scadenza per un periodo di ulteriori 36 mesi ed eventuale proroga tecnica di ulteriori 6 mesi.

ART. 8 Importo del contratto

L'importo a base d'asta per ciascun lotto è definito come segue:

Numero lotto	Oggetto del lotto	Importo a base d'asta 36 mesi
1	Servizio di gestione dei servizi integrati presso la Residenza Protetta di Gorizia	€ 5.048.760,36
2	Servizio di gestione dei servizi integrati presso la Residenza Protetta di Begliano	€ 3.449.225,22

ART. 9 Direttore dell'esecuzione del contratto

Il responsabile del progetto provvede a nominare il direttore dell'esecuzione e controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente ad esso. Il regolare andamento dell'esecuzione del contratto è verificato attraverso il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, salva diversa indicazione riportata negli atti di programmazione o nei provvedimenti di affidamento in ragione della specifica competenza richiesta.

Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all'Operatore economico.

ART. 10 Avvio dell'esecuzione del contratto

Il direttore dell'esecuzione, in intesa col RUP, dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'Operatore economico tutte le istruzioni e direttive necessarie secondo quanto previsto dal Capo II dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023, con un ordine trasmesso via PEC.

L'Operatore economico è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.

Qualora l'Operatore economico non adempia, la Stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'Operatore economico.

ART. 11 Anticipazione del prezzo

Ai sensi dell'art. 33 del Capo II dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023 si dà atto che l'oggetto dell'appalto rientra nelle fattispecie escluse e pertanto non è possibile l'anticipazione del prezzo.

ART. 12 Esecuzione del contratto

Per la disciplina dell'esecuzione del contratto si dà atto dell'applicazione della Capo II dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.

ART. 13 Sospensione dell'esecuzione del contratto

Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023.

ART. 14 Modifica del contratto durante il periodo di validità

Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 120 del D.Lgs. 36/2023.

Quali motivi per la modifica del contratto rientrano:

- un aumento di ore di servizio non ricollegato al servizio ordinario;
- epidemie, calamità naturali o altri eventi naturali estremi;
- variazione delle sedi di esecuzione del servizio;

- fattispecie assimilabili alle precedenti.

Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in ripristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto.

Nel corso del periodo contrattuale vi possono essere delle variazioni, dovute sia al numero degli utenti accolti che in relazione ad eventuali nuovi servizi/interventi. Pertanto i servizi/interventi succitati devono intendersi presunti, per cui l'esecuzione contrattuale potrà subire variazioni, in aumento o in diminuzione nel corso del periodo contrattuale, fino al 20% del valore complessivo presunto dell'appalto, salvo nuovi indirizzi istituzionali e/o modifiche strutturali o altri eventi imprevedibili.

In tal caso, l'Operatore economico dovrà garantire la continuità del servizio, anche eventualmente impegnando altro personale, con la stessa esperienza e alle medesime condizioni economiche contrattuali.

Nel caso di eventi straordinari, non dovuti né alla Stazione appaltante né all'Operatore economico, viene riconosciuto il 10% del servizio che dovrebbe essere stato reso nella giornata oggetto di evento straordinario.

ART. 15 Vicende soggettive dell'Operatore economico

Con riferimento alle vicende soggettive dell'Operatore economico, di cui agli articoli 120, comma 2, lett.d), n. 2) del D.Lgs. n. 36/2023, la Stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge. La modificazione in parola non altera la struttura del contratto. Trovano applicazione i commi 17 e 18 dell'art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023.

Per l'esecuzione o completamento dei servizi nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato, si applica l'art. 124 del D.Lgs. n. 36/2023.

ART. 16 Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

É vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d), n. 2) del D.Lgs. n. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 120, comma 12 del D.Lgs. n. 36/2023, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla Stazione appaltante, in conformità all'art. 6 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla Stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la Stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'Operatore economico di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la Stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

ART. 17 Subappalto

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

In conformità a quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e in relazione alle particolari caratteristiche del servizio che richiedono una competenza specifica in quanto utenti fragili, è ammesso il subappalto solamente per i seguenti servizi:

- servizio di fornitura pasti pluri-porzione veicolati tramite cucina centralizzata;
- servizio di lavanderia, stireria e guardaroba
- servizio di trasporto;
- servizio di pulizia;
- servizio di manutenzione ordinaria della Residenza Protetta e del giardino che circonda la stessa.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

ART. 18 Pagamento diretto dei subcontraenti

La Stazione appaltante corrisponde direttamente ai titolari di subcontratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, l'importo dovuto nei casi declinati dalle lettere a), b) e c) del comma 11 dell'art. 119.

ART. 19 Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto

L'Operatore economico deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai rispettivi contratti collettivi di lavoro.

L'Operatore economico deve, inoltre, applicare nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto di appalto, e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località, ciò anche nel caso in cui l'Operatore economico non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associato. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti di società cooperative.

Per le verifiche in ordine agli adempimenti obbligatori nei confronti delle risorse umane impegnate nella realizzazione del presente appalto, ASUGI può richiedere all'Operatore economico ogni documento utile, fatti comunque salvi gli accertamenti condotti in base alle disposizioni del contratto d'appalto.

ASUGI può in ogni caso sottoporre a specifica verifica, in ordine alla situazione inerente la regolarità contributiva dell'Operatore economico, gli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso enti previdenziali (es. DURC), al fine di accertare l'eventuale sussistenza di irregolarità definitivamente accertate.

Il personale impiegato dalla ditta appaltatrice dovrà essere in possesso della qualifica professionale attinente le mansioni esercitate, nonché dimostrare competenze e conoscenze necessarie per lo svolgimento delle prestazioni e per affrontare le diverse problematiche relative all'assistenza alla persona disabile. Inoltre dovrà possedere ottima conoscenza della lingua italiana.

Il personale socio-assistenziale sarà impiegato, con orario giornaliero e notturno, con continuità di presenza nel ciclo ordinario turnato del lavoro, mentre quello educativo e di animazione con un orario non turnato entrambi secondo un orario mensile, predisposto dalla ditta appaltatrice e condiviso con il Responsabile di Servizio o suo delegato.

L'Operatore economico si impegna a comunicare prima dell'inizio del servizio il piano di organizzazione del personale con articolazione degli orari, nominativi e curricula/titoli di studio/qualifiche professionali degli operatori individuati e a trasmettere ogni eventuale variazione. Si impegna, inoltre, a verificare e dichiarare la compatibilità dei requisiti professionali del personale impiegato con quanto in precedenza riportato e con la normativa di volta in volta vigente. Analoga comunicazione, nel più breve tempo possibile, sarà trasmessa in ogni caso di sostituzione, anche temporanea, di personale con i dati relativi al sostituto.

Entro gli stessi termini dovranno essere comunicati anche i nominativi del responsabile del trattamento dei dati personali, del responsabile della sicurezza, del referente tecnico per la programmazione e del responsabile del controllo del ciclo alimentare.

Qualora la Stazione appaltante ritenga che un operatore sia inadeguato al ruolo assegnato perché non in possesso dei titoli di studio, professionali e/o di esperienza richiesti, o perché mette in atto comportamenti non idonei alla tutela della persona disabile può richiedere, con motivazione scritta, che tale mansione sia ricoperta da altro personale.

L'Operatore economico si impegna a sostituire immediatamente il personale, in caso di assenza, con personale di pari qualifica professionale, dandone tempestiva comunicazione ad ASUGI.

ASUGI si asterrà, comunque, dal fare alcuna osservazione diretta agli operatori dell'Operatore economico, rivolgendo le osservazioni verbali o scritte direttamente al referente tecnico individuato dall'Operatore economico e tutte le osservazioni d'inadempimento fatte in contraddittorio con detto referente, avranno lo stesso valore come se fossero fatte direttamente all'Operatore economico.

ASUGI rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra l'Operatore economico ed i suoi dipendenti e le persone di cui la stessa comunque si avvalga, per cui nessun diritto potrà essere fatto valere verso ASUGI dagli stessi, poiché dal presente contratto non sorge alcun rapporto tra ASUGI e gli operatori impiegati dall'Operatore economico.

L'Operatore economico si impegna a garantire il costante aggiornamento professionale degli operatori utilizzati.

ART. 20 Tracciabilità dei flussi finanziari

L'aggiudicatario si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010 n. 136. Ai sensi dell'art. 3, comma 8 della medesima legge, l'ASUGI procederà alla risoluzione del contratto in tutti i casi in cui le transazioni, con eventuali sub-appaltatori dell'operatore economico aggiudicatario e i sub-contrattanti a qualsiasi titolo interessate al servizio, siano state eseguite senza avvalersi dell'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

ART. 21 Contratti di lavoro

La ditta aggiudicataria si impegna a rispettare nei confronti dei lavoratori, compresi gli eventuali soci lavoratori nel caso l'aggiudicatario risulti essere una Cooperativa Sociale, le clausole dei contratti collettivi nazionali e degli accordi regionali, territoriali e aziendali di riferimento, sia per la parte economica che per la parte normativa.

L'aggiudicatario si impegna ad assolvere agli obblighi contributivi nei confronti dei propri lavoratori in conformità alla pertinente normativa previdenziale, assistenziale ed assicurativa.

L'appaltatore:

- deve garantire il pagamento delle retribuzioni al personale con cadenza mensile entro il termine massimo stabilito dal CCNL di riferimento;
- deve assicurare il rispetto del D.L. 66/2003 in merito alla durata media dell'orario di lavoro;
- si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dagli ordinativi di servizio le norme regolamentari di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

Inoltre il Fornitore dovrà essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 17 della legge 68/99.

Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 36/2023, il CCNL individuato è il CCNL Cooperative Sociali (codice T151).

ART. 22 Volontari servizio civile, tirocinanti, stagisti, associazioni di volontariato, ecc.

L'Operatore economico potrà farsi carico, ai sensi delle vigenti norme, di persone che usufruiscono di periodi di tirocinio o di stage di Enti/istituzioni scolastiche di appartenenza, oppure volontari del servizio civile e/o persone aderenti ad associazioni di volontariato o volontari singoli. L'attività di queste persone sarà coordinata esclusivamente dall'Operatore economico aggiudicatario che ne avrà la responsabilità complessiva e, comunque, non potranno essere sostitutivi delle prestazioni oggetto del presente appalto.

L'Operatore economico è comunque tenuto ad informare preventivamente ASUGI per la relativa autorizzazione o meno da parte dello stesso.

Tutti questi soggetti per accedere al servizio dovranno essere forniti di polizza per responsabilità civile verso terzi stipulata dall'Operatore economico e/o dagli Enti/associazioni/ istituzioni scolastiche di appartenenza/riferimento ed eventuale libretto vaccinale.

ART. 23 Assicurazione del personale e degli utenti

L'Operatore economico, in relazione agli obblighi assunti con il presente appalto, espressamente solleva la Stazione appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni di qualsiasi natura per fatto doloso o colposo eventualmente subiti da persone (anche ospiti) o cose, sia della Stazione appaltante, sia dell'Operatore economico, sia di terzi, ospiti compresi, e verificatisi in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione dell'appalto.

L'Operatore economico viene ritenuto responsabile di ogni danno imputabile al proprio personale, ha pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte di ASUGI, mantenendo ASUGI sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

A tale scopo l'Operatore economico si impegna a stipulare apposite polizze (RCT/RCO).

La polizza RCT deve essere stipulata sino alla concorrenza di un massimale unico per sinistro, per danni a cose e per persona lesa non inferiore a Euro 5.000.000,00.

La Stazione appaltante è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Operatore economico durante l'esecuzione dell'appalto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.

A tale riguardo deve essere stipulata polizza RCO con un massimale non inferiore a ad euro 1.500.000,00 per sinistro/persona per ogni anno assicurativo.

La polizza dovrà prevedere - fra l'altro - le seguenti estensioni:

- danni per interruzione e/o sospensione del servizio;
- danni materiali diretti a cose degli ospiti e di terzi;
- danni materiali verificatisi durante l'esecuzione dei lavori e/o servizi presso terzi;
- responsabilità civile per smercio alimentare (somministrazione e distribuzione).

L'Operatore economico risponderà inoltre direttamente dei danni arrecati agli automezzi di proprietà di ASUGI dal proprio personale con dolo e/o colpa grave.

Copia delle polizze, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio, deve essere consegnata alla Stazione appaltante prima dell'inizio del servizio e dovrà essere mantenuta in vigore per tutta la durata del contratto.

L'Operatore economico dovrà trasmettere tempestivamente la quietanza di pagamento del premio per gli anni successivi all'Ente, al fine di permettere di verificare il permanere della loro validità nel corso della durata del servizio.

Il possesso della copertura assicurativa non pregiudica il risarcimento dei danni, eventualmente provocati nel corso del servizio di cui all'oggetto, per carenze del contratto assicurativo, per insufficiente massimale nonché per la previsione di franchigie, scoperti e/o limiti di risarcimento.

L'accertamento dei danni sarà effettuato da ASUGI in contraddittorio con i rappresentanti dell'Operatore economico. Nel caso di loro assenza si procederà agli accertamenti dinanzi a due testimoni, anche dipendenti di ASUGI, senza che l'Operatore economico possa sollevare eccezione alcuna.

ART. 24 Garanzie

Per la particolarità del servizio richiesto e la specificità della procedura, in considerazione della complessità organizzativa del servizio, ai sensi dell'art. 1 comma 4 della L. 120/2020 si ritiene di richiedere all'offerente, a pena di esclusione, la presentazione di una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 106 del D.lgs. 36/2023, pari all'2% del valore complessivo dell'appalto.

Essa può essere presentata sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.

Ai sensi dell'art. 106, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c2 del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 104 comma 4 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 104, comma 5 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, anche se non ancora costituito, la garanzia deve coprire le obbligazioni di ciascuna impresa del raggruppamento medesimo.

La garanzia può essere ridotta ai sensi dell'art. 106 comma 8 del D.lgs.36/2023, attraverso la presentazione del documento "Allegato Riduzione cauzione provvisoria".

All'atto della sottoscrizione del contratto, con le medesime modalità verrà richiesta la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. 36/2023. La garanzia definitiva è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Operatore economico deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della Stazione appaltante. È fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno accertato.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione è effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Operatore economico.

Nel caso di integrazione del contratto, l'Operatore economico deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

La garanzia definitiva deve essere conforme allo schema tipo 1.2 o 1.2.1 allegato al D.M. 16 settembre 2022, n. 193 del Ministero dello Sviluppo Economico.

La Stazione appaltante non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. 16 settembre 2022, n. 193 non sono accettate dall'Amministrazione.

L'ASUGI potrà in qualunque momento trattenere dal deposito cauzionale i crediti derivanti a suo favore dal presente atto per l'applicazione di eventuali penalità. In tali ipotesi l'Aggiudicatario dovrà provvedere alla ricostituzione dell'ammontare del deposito cauzionale, ovvero alla sua reintegrazione, entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) dalla data della relativa comunicazione. In caso di risoluzione del rapporto contrattuale per inadempimento dell'Aggiudicatario, come specificato nel presente Capitolato Speciale, l'Azienda incamererà, con atto amministrativo, a titolo di penale, detto deposito cauzionale fermo ed impregiudicato il diritto al risarcimento per eventuali danni.

Lo svincolo del suddetto deposito, verrà accordato, previa richiesta da parte dell'Operatore economico affidatario, dall'amministrazione appaltante a seguito di accertamenti sulla regolarità contributiva, come previsto dall'art. 16 bis, comma 10, L. 2/2009.

ART. 25 Risoluzione del contratto

L'ASUGI potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 ed assicurare direttamente la continuità del servizio, come previsto all'art. 124 del medesimo Codice, nei seguenti casi:

1. mancato avvio del servizio per causa imputabile all'affidatario;
2. mancato superamento del periodo di prova;
3. documentate contestazioni relativamente all'espletamento del servizio;
4. sospensione, abbandono o mancata effettuazione del servizio in argomento;
5. gravi e ripetute inadempienze in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
6. eventi ritenuti dannosi o lesivi per l'immagine e/o l'operatività dell'Amministrazione;
7. cessione totale o parziale del contratto al di fuori dei casi previsti dall'art.119 del D.Lgs. 36/2023;
8. violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165";
9. irregolarità nell'applicazione delle norme contrattuali disciplinanti il rapporto di lavoro con particolare riferimento al trattamento economico dei dipendenti, agli aspetti previdenziali, assistenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'Azienda procederà secondo quanto previsto dall'art. 11 del D.Lgs. 36/2023. Qualora il ritardo sia ripetuto per più di tre volte, costituirà motivo per la risoluzione di diritto del contratto;
10. perdita da parte del concessionario dei requisiti di legge per svolgere il servizio oggetto della concessione o per contrarre con la pubblica amministrazione;
11. violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/10 e ss.mm.ii., nonché di tutti gli altri adempimenti previsti dalla suddetta legge.
12. gravi violazioni delle clausole contrattuali, non eliminate in seguito a diffida formale, anche di uno soltanto degli obblighi contrattuali, tali da compromettere la regolarità del servizio;
13. grave violazione dei programmi temporali di esecuzione del servizio, stabiliti o concordati con l'Amministrazione;
14. in caso di frode, grave negligenza.

Si sottolinea, che il contratto può essere risolto, in qualsiasi momento, se il servizio non viene svolto secondo le prescrizioni del presente Capitolato già dal primo giorno di avvio del servizio.

In caso di risoluzione, l'Aggiudicatario non potrà accampare pretese di sorta e conserverà solo il diritto alla contabilizzazione e pagamento dei lavori eseguiti.

L'Amministrazione, potrà effettuare in qualsiasi momento, direttamente e con personale delegato, controlli circa la qualità e la funzionalità del servizio, riservandosi di sospendere i pagamenti nel caso in cui le prestazioni non venissero effettuate nel rispetto del presente Capitolato.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di indire una nuova procedura o di rivolgersi alla seconda migliore offerente, secondo previsioni di legge, addebitando in entrambi i casi alla Ditta inadempiente le eventuali spese sostenute in più dall'Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

L'affidamento a terzi, in caso di risoluzione del contratto, verrà comunicato all'impresa inadempiente.

L'esecuzione in danno, non esimerà la ditta inadempiente da ogni responsabilità in cui la stessa possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione del contratto.

L'Amministrazione si riserva, inoltre, di promuovere ogni eventuale azione per il risarcimento dei danni conseguenti e connessi all'interruzione anticipata dell'obbligazione.

Qualora l'Aggiudicatario non corrispondesse pienamente agli obblighi contrattuali, ovvero si riscontrassero deficienze nel servizio, che non consentano la prosecuzione neppure temporanea della gestione del servizio medesimo, sarà facoltà dell'Amministrazione di dichiarare, in qualsiasi momento, risolto il contratto, restando a carico della Ditta il risarcimento di eventuali danni ed il rimborso di eventuali spese derivanti all'Amministrazione.

ART. 26 Recesso

Per la disciplina del recesso del contratto da parte della Stazione appaltante si applica l'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023.

2. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in base all'art. 21-sexies della legge n. 241/1990 ed ai sensi dell'art. 1671 del Codice civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio, per motivi di pubblico interesse, per sopravvenute esigenze organizzative, di servizio o di necessità in qualsiasi tempo a proprio insindacabile giudizio, senza che per tale fatto il Fornitore possa avanzare pretese per danni o indennizzi. Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo PEC. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi quindici (15) giorni dal ricevimento di tale comunicazione.

3. In forza dell'art. 1, comma 13, L. 135/2012, l'amministrazione si riserva di recedere dal contratto nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26, comma 1, L. 94/1999 successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto in corso di esecuzione. Il diritto di recesso va esercitato previa formale comunicazione all'Operatore economico con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni

già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite. Non si fa ricorso al diritto di recesso se l'Operatore economico acconsente a una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3, L. 94/1999.

4. Per la disciplina del recesso dell'Operatore economico per ritardo nella consegna, si applica l'art. 3 Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, per quanto compatibile ai sensi dell'art. 39 Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.

ART. 27 Scioperi, assenze e cause di forza maggiore

Trattandosi di servizio di pubblico interesse considerato essenziale, l'aggiudicatario dovrà assicurare e garantirne l'erogazione senza soluzione di continuità e conformemente alla vigente normativa in tema di sciopero. Analogamente il servizio dovrà essere assicurato anche qualora il personale della ditta sia coinvolto in vertenze sindacali.

La ditta aggiudicataria dovrà segnalare ad ASUGI a mezzo PEC, la data dello sciopero programmato con un anticipo di almeno cinque giorni, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 19.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso la ditta aggiudicataria dell'appalto potrà sospendere – a qualsiasi titolo - la prestazione dei servizi.

Per "forza maggiore" si intende il verificarsi di un evento o di una circostanza che impedisce o preclude a una parte l'adempimento, totale o parziale, di una o più delle sue obbligazioni contrattuali a condizione che la stessa dimostri che:

1. l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
2. l'impedimento non poteva essere ragionevolmente previsto al momento della conclusione del contratto o dell'avvio dell'esecuzione della prestazione;
3. gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere evitati o superati dalla parte interessata secondo la diligenza del buon padre di famiglia.

In assenza di prova contraria si ritengono oggettivamente soddisfatte le condizioni di cui ai punti precedenti all'avverarsi dei seguenti eventi:

- guerra (dichiarata o meno), ostilità, invasione, atti di nemici stranieri, ampia mobilitazione militare;
- guerra civile, sommossa, ribellione e rivoluzione, instaurazione di un potere militare o usurpazione di potere, insurrezione, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria;
- restrizioni valutarie e commerciali, embarghi, sanzioni;
- epidemie, calamità naturali o altri eventi naturali estremi;
- esplosione, incendio, distruzione di attrezzature, interruzione prolungata dei trasporti, delle telecomunicazioni, dei sistemi informativi o dell'energia;
- perturbazioni generali del lavoro quali boicottaggio, sciopero e serrata, rallentamento deliberato del ritmo di lavoro (go-slow), occupazione di fabbriche e locali.

L'Operatore economico deve anche comprovare la condizione di cui al punto 3) mediante invio tempestivo al Direttore dell'esecuzione di idonea documentazione probatoria.

Il Direttore dell'esecuzione valuta la sussistenza delle 3 (tre) condizioni di cui al comma 1. redigendo apposito verbale scritto in contraddittorio con l'Operatore economico, autorizzando una sospensione del contratto ovvero concordando dei rimedi alternativi, senza necessità di stipulare specifico atto aggiuntivo.

La parte che invochi con successo la presente clausola è esonerata dall'obbligo di adempiere totalmente o in parte alle proprie obbligazioni contrattuali, ivi compreso il rispetto dei termini, nonché da ogni responsabilità per danni o da qualsiasi altro rimedio convenzionale (es. penali), per l'inadempimento dal momento in cui l'impedimento causa l'impossibilità di adempiere.

In mancanza di tempestiva comunicazione, gli effetti dell'esonero di responsabilità di cui al precedente comma, decorrono dal momento in cui la comunicazione è stata notificata all'altra parte anche per mezzo di PEC.

Qualora l'effetto dell'inadempimento o dell'evento invocato sia temporaneo, le suddette conseguenze si applicheranno solo fino a quando l'inadempimento invocato preclude all'altra parte interessata l'adempimento.

Qualora la durata dell'impedimento invocato abbia l'effetto di privare sostanzialmente le parti contraenti di ciò che avevano ragionevolmente diritto di attendersi in forza del contratto, ciascuna parte avrà il diritto di risolvere lo stesso dandone comunicazione all'altra dopo la fissazione di un termine finale essenziale.

ART. 28 Controlli e penalità

L'ASUGI, tramite i propri incaricati, potrà effettuare in qualsiasi momento controlli circa la qualità e la funzionalità del servizio, riservandosi di sospendere i pagamenti nel caso in cui le prestazioni non venissero effettuate nel rispetto del presente Capitolato.

L'ASUGI può effettuare periodiche verifiche sulle modalità operative prevista nel presente Capitolato e nella normativa vigente, sulle attrezzature e sul personale utilizzato dall'aggiudicatario, per accertare che vi sia una perfetta rispondenza alle clausole del contratto e sia garantita la massima sicurezza.

A tal fine l'aggiudicatario assume l'impegno a consentire l'accesso e/o la visione della documentazione inerente il servizio in oggetto tenuta presso la sua sede legale o presso un indirizzo comunicato preventivamente all'ASUGI.

Nello specifico rientrano nei controlli ordinari, a cura del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (o suo assistente), i controlli:

- sullo svolgimento a regola d'arte dei servizi affidati;
- sulla corrispondenza quali-quantitativa delle prestazioni erogate rispetto a quanto richiesto dall'ASUGI, nonché a quanto proposto dall'aggiudicatario in sede di offerta.

Allorché si verificassero inadempienze/deficienze/irregolarità nell'espletamento dei servizi il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, redigerà un apposito verbale di contestazione, da inviare all'Aggiudicatario tramite raccomandata con avviso di ricevimento o tramite Posta Elettronica Certificata assegnando un termine, non inferiore a 5 gg. lavorativi, per la presentazione delle controdeduzioni.

Su tale documentazione si svolgerà un contraddittorio tra il Direttore dell'esecuzione dell'ASUGI e il Coordinatore del Servizio, all'esito del quale verrà decisa l'eventuale comminazione della penale.

In caso di ritardo nell'espletamento delle prestazioni di cui al presente capitolato, è applicata una penale pari al 1 per mille dell'importo contrattualmente dovuto per ogni giorno di ritardo, salvo il risarcimento del maggior danno.

In caso di inadempimento delle prestazioni dedotte in contratto, ivi comprese quelle di cui all'offerta tecnica, si applica una penale di Euro 500,00 salvo il risarcimento del maggior danno.

L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio e in particolare:

INADEMPIENZE

PENALI

AREA PERSONALE

Mancata presenza in servizio di un operatore o più che pregiudicano l'organizzazione giornaliera dei turni	€ 200,00 per operatore al giorno
Ritardo nell'orario di entrata in servizio di un operatore o più	€ 50,00 per ogni inadempimento
Abbandono temporaneo del servizio senza autorizzazione	€ 100,00 per ogni inadempimento
Mancata sostituzione del personale, o personale che mette in atto comportamenti non idonei alla tutela della persona disabile o non conformi al codice di comportamento dei dipendenti del C.I.S.I.	€ 200,00 per ogni inadempimento
Mancata comunicazione dei nominativi e inquadramento del personale entro 8 giorni dall'inizio del servizio e ad ogni variazione dello stesso	€ 100,00 per ogni giorno di ritardo
Mancata comunicazione dei nominativi e inquadramento del personale entro 5 giorni dall'inizio del servizio e ad ogni variazione dello stesso	€ 50,00 per ogni giorno di ritardo
Mancata comunicazione delle informazioni richieste ai fini della trasmissione alla Regione Friuli Venezia Giulia dei flussi quadrimestrali per il governo delle politiche sulla disabilità	€ 50,00 per ogni giorno di ritardo
Non corretto comportamento con l'utenza o con i familiari dell'utenza, adeguatamente segnalato	€ 100,00 per evento

AREA RISTORAZIONE

Per ogni violazione di quanto previsto al manuale HACCP adottato riguardante la pulizia e la sanificazione di ambienti ed attrezzature	€ 300,00 per inadempimento
--	----------------------------

AREA PULIZIE

Pulizie periodiche: inosservanza delle frequenze riportate nel presente capitolato	€ 100,00 per ogni giorno di ritardo
--	-------------------------------------

AREA LAVANDERIA-STIRERIA-GUARDAROBA

Utilizzo non adeguato o in modo negligente delle attrezzature messe a disposizione dall'Ente per lo svolgimento del servizio	€ 50,00 minimo per ogni danno provocato, valutazione successiva per la gravità del danno provocato
Mancata sostituzione di effetti guardaroba degli ospiti danneggiati dai lavaggi non idonei effettuati dal proprio personale	€ 50,00 per ogni inadempimento

Mancata sostituzione di effetti letterecchi e della biancheria da bagno danneggiati dai lavaggi non idonei effettuati dal proprio personale € 20,00 per ogni inadempimento

In ogni caso l'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l'Operatore economico ha facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro il termine indicato nella PEC contenente la contestazione. Nel caso in cui l'Operatore economico non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della Stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'Operatore economico in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali, ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva prevista dal presente capitolato.

Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10% dell'importo netto contrattuale, la Stazione appaltante può procedere a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 32, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Operatore economico dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'ASUGI si riserva per ogni tipo di inadempienza di far eseguire ad altri il mancato o incompleto servizio. Le relative spese saranno addebitate interamente all'Operatore economico.

In caso di recidiva l'entità delle penali è raddoppiata. Le sanzioni sono cumulabili.

La penale sarà comunicata formalmente all'Aggiudicatario e dedotta dall'importo della fattura in fase di liquidazione. L'applicazione di 5 penali nell'arco di dodici mesi comporterà la risoluzione del contratto.

ART. 29 Corrispettivo e pagamenti

L'Aggiudicataria dovrà emettere fatture mensili posticipate, intestate all'ASUGI, che dovranno pervenire entro i primi 20 giorni del mese successivo, fatta salva la possibilità di concordare per iscritto diversa scadenza.

Il prezzo, onnicomprensivo di ogni e qualsiasi onere gestionale, è stabilito in canone mensile quantificato nella misura di 1/36 dell'offerta economica presentata, al netto dell'IVA.

Il canone mensile sarà corrisposto integralmente a copertura completa dei posti di ciascuna residenza protetta (25 per Gorizia e 18 per Begliano).

In entrambe le sedi, in caso di mancata copertura dei posti disponibili per un periodo superiore a 30 giorni, l'importo mensile sopradetto verrà ridotto, per ciascun posto scoperto, della percentuale del 3,5% del canone mensile.

Le eventuali riduzioni di cui sopra verranno verificate e conguagliate alla fine di ogni anno solare.

Il pagamento avverrà ai sensi del D.lgs. n. 231/2002, entro 60 giorni, con decorrenza dalla data di ricevimento fattura, previo accertamento della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali da parte del Direttore dell'esecuzione e previa verifica della regolarità del DURC.

La verifica di conformità deve avere luogo non oltre un mese dall'ultimazione delle prestazioni. A partire dal 01/01/2021 per quanto riguarda l'acquisto di servizi ad opera delle Aziende del SSN, è attivo il sistema denominato Nodo di Smistamento Ordini per la trasmissione telematica degli ordini. Sulle fatture elettroniche dovranno pertanto essere riportati gli estremi degli ordini d'acquisto al fine di dar corso alla loro liquidazione e successivo pagamento. Si precisa che in caso di raggruppamenti d'impresa o consorzi, dovrà essere presentata un'unica fattura ed un unico prospetto con tutti i necessari dettagli. A richiesta dovranno essere esibite le relative copie delle buste paga ed ogni altra documentazione richiesta dall'ASUGI.

La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora siano stati rilevati aspetti non conformi nell'esecuzione della fornitura e per i quali sia stata mossa contestazione al soggetto aggiudicatario. La liquidazione sarà sospesa altresì qualora non siano prodotti i documenti richiesti.

I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.

Il pagamento si intende effettuato quando la somma è disponibile presso il Tesoriere dell'ASUGI ed eventuali oneri connessi ad operazioni successive restano a carico dell'operatore economico.

Le fatture, esclusivamente in forma elettronica, ai sensi della L. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214 (legge finanziaria 2008) e ss.mm.ii., dovranno essere emesse nel rispetto delle nuove disposizioni previste all'art. 17 ter del DPR 633/1972, così come modificato dalla Legge 190/2014 (Split payment), pertanto su ciascuna dovrà essere inserita l'annotazione "Scissione dei Pagamenti" così come disposto dall'art. 2 del decreto MEF del 23.01.2015.

In conformità all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'Operatore economico o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Operatore economico, a provvedere entro i successivi 15 (quindici) giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Operatore economico ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.

Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l'importo delle eventuali spese per esecuzione d'ufficio e/o quello delle pene pecuniarie applicate per inadempienza a carico dell'Operatore economico in luogo della rivalsa ovvero in carenza di adeguato importo sul prescritto fondo cauzionale.

In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell'Operatore economico, il pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte dell'Ente.

In caso di ritardato pagamento il tasso di interessi è determinato in conformità a quanto disposto dall'art. 1284 del Codice civile vigente alla data di invio della presente richiesta di preventivo. In caso di ritardato pagamento, resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

A norma del medesimo decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, qualora la Stazione appaltante riceva fattura in periodo anteriore alla conclusione delle verifiche previste dalla legge per il controllo di conformità comunque denominato, la decorrenza dei termini previsti per l'applicazione degli interessi moratori decorrono dall'ultimazione delle suddette verifiche, anziché dalla data di ricezione della fattura.

Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti connessi alle operazioni di verifica e/o in seguito ad esito negativo dei controlli sopradetti, in particolare il DURC e le verifiche presso Agenzia delle Entrate, ovvero altre condizioni esterne rispetto alla volontà di ASUGI l'Operatore economico non potrà opporre eccezione all'Ente, né avrà titolo a risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa.

Nel caso di inadempienze normative e assicurative verso il personale, ASUGI si riserva di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento. In caso di mancata regolarizzazione l'Ente potrà applicare le penali previste nel contratto e, nei casi più gravi, risolvere il contratto stesso.

ART. 30 Osservanza delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori

La ditta aggiudicataria è tenuta a trasmettere all'ente, almeno 15 giorni prima dell'avvio del servizio il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e ogni qualvolta questi dovesse essere variato, il nominativo e il recapito telefonico del sostituto.

E' fatto obbligo alla ditta aggiudicataria, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di osservare scrupolosamente le norme vigenti in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro ed in particolare quanto disposto dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., effettuando la valutazione dei rischi lavorativi connessi alla propria attività e adottando le misure di prevenzione e protezione contro i rischi stessi, rendendone edotti i lavoratori e fornendo eventuali DPI utilizzati nello svolgimento del servizio e ogni altro materiale necessario all'esecuzione dello stesso in sicurezza.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale e l'operatore economico, qualora richiesto e se necessario, procederanno alla stesura di un piano di coordinamento per l'attuazione delle misure di protezione e prevenzione dei rischi ai sensi dell'articolo 26 del D.lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii e in particolare il disposto dell'art. 4, comma 2, lettere a, b, c, nonché le norme vigenti in materia di igiene del lavoro.

Il personale della ditta aggiudicataria dovrà essere sottoposto a sorveglianza sanitaria preventiva e periodica ed essere in possesso del giudizio d'idoneità alla mansione specifica (espressa dal medico competente dell'operatore economico stesso) ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii..

L'aggiudicatario dovrà altresì dotare il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti nonché adottare tutti i provvedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità sia degli addetti che dei terzi.

I controlli sanitari, a cura e a spese dell'aggiudicataria, dovranno essere mirati ai rischi specifici derivanti dall'attività lavorativa oggetto dell'appalto, individuati sulla base delle informazioni acquisite dal Servizio di Prevenzione di ASUGI e dal medico competente della ditta (D. Lgs. 81/2008).

Il personale dovrà inoltre essere sottoposto alle vaccinazioni previste dalla legge.

Le dichiarazioni, gli obblighi ed i documenti richiesti in merito alle disposizioni di legge sulla sicurezza e la salute dei lavoratori, dovranno essere resi anche dagli eventuali candidati subappaltatori per i quali l'aggiudicataria richieda l'autorizzazione ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

In ogni momento l'ASUGI potrà disporre l'accertamento del possesso dei requisiti sopra menzionati.

La Ditta dovrà inoltre, conservare nella cartella personale di ogni operatore – ed esibire su richiesta di ASUGI – durante il periodo contrattuale, la documentazione comprovante la certificazione di idoneità lavorativa degli operatori (redatta dal Medico competente), la situazione vaccinale e gli esami ematochimici effettuati.

Qualsiasi violazione di norme di prevenzione infortuni ed igiene di lavoro risulta violazione degli obblighi contrattuali nei confronti di questa Azienda e, pertanto, se contestata in modo documentato, potrà diventare causa di immediata risoluzione del contratto.

ART. 31 Obbligo alla riservatezza e nomina del titolare del trattamento dei dati

L'Aggiudicatario e tutti i suoi operatori incaricati all'espletamento del servizio affidato sono tenuti a trattare tutti i dati di titolarità dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI) e le notizie delle quali verranno in qualsiasi modo a conoscenza con la più assoluta riservatezza, in osservanza di quanto disposto dalla vigente normativa privacy, in particolare con quanto disposto dal D.lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii. e dalle linee guida dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, nonché dal Regolamento (UE) 2016/679, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

In particolare, il personale impiegato è tenuto agli obblighi di riservatezza su fatti e circostanze concernenti i dati personali degli utenti, con particolare riguardo verso i dati sensibili dei quali abbia avuto notizia durante l'espletamento delle proprie mansioni, con l'obbligo di riferire tempestivamente ogni caso rilevante al Coordinatore del servizio, che dovrà comunicarlo nel più breve tempo possibile all'ASUGI.

Dovrà essere data evidenza all'ASUGI delle procedure poste in atto in ottemperanza della legge sopracitata.

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento (UE) 2016/679, l'ASUGI, titolare del trattamento dei dati personali, designerà l'affidatario, tramite separata comunicazione, quale responsabile esterno del trattamento nella persona del suo legale rappresentante, in ragione dello svolgimento del servizio in oggetto. Copia della lettera di comunicazione andrà sottoscritta per presa visione e restituita ad ASUGI.

ART. 32 Informativa sul trattamento dei dati

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 si precisa che i dati richiesti ai fini dell'ammissione alla presente gara sono soltanto quelli pertinenti e non eccedenti l'espletamento delle attività amministrative necessarie allo svolgimento delle pratiche di gara e che tali dati verranno trattati nel rispetto della normativa vigente, unicamente ai fini della procedura di individuazione del miglior offerente, della successiva stipula del contratto d'appalto e della sua successiva gestione. Si evidenzia altresì che tali dati non saranno diffusi, fatti salvi i diritti di accesso ex L. 241/90 o ex D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, art. 5, (Accesso Civico), che potrebbe comportare anche l'eventuale obbligatorietà di comunicazione dei dati suddetti ad altri concorrenti alla gara. E' fatta salva pure l'esigenza dell'Amministrazione di accertamento obbligatorio della veridicità dei dati dichiarati in sede di gara o comunque quanto previsto da disposizioni di legge vigenti. Gli interessati che conferiscono tali dati godono comunque dei diritti di cui all'Art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali "Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti" e agli artt. da 15 a 23, Considerando da 63 a 73 del citato RGPD, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che la riguardano nonché di alcuni diritti complementari tra cui il diritto a far rettificare, aggiornare, integrare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge nonché il diritto ad opporsi al loro trattamento o di chiederne la limitazione per motivi illegittimi.

ART. 33 Spese contrattuali

Tutte le spese, imposte, tasse, registrazioni, nessuna eccettuata, eventualmente inerenti e conseguenti alla stipula dell'affidamento, sono a completo carico dell'Operatore economico aggiudicatario.

ART. 34 Disposizioni anticorruzione

Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione") e visibile sul sito istituzionale della Stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici- DPR 62/2013 e codice di comportamento di ASUGI).

L'Operatore economico, con la sottoscrizione del contratto, dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti ASUGI che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per

conto della stessa ASUGI nei confronti del medesimo nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

L'Operatore economico, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna a osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

L'Operatore economico si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

ART. 35 Domicilio legale

A tutti gli effetti del presente contratto, l'Operatore economico aggiudicatario eleggerà domicilio legale nel territorio dell'ASUGI.

ART. 36 Controversie

Per tutte le controversie relative all'esecuzione contrattuale le parti convengono nel riconoscere in via esclusiva la competenza del Tribunale di Trieste.

ART. 37 Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel Capitolato, si richiamano le norme comunitarie, quelle nazionali in materia di appalti pubblici per la fornitura di beni e servizi e la normativa della Regione Friuli Venezia Giulia vigente nella stessa materia, la legge e il regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, nonché le norme del codice civile e ogni altra norma comunque applicabile.

In caso di contrasto tra le disposizioni del presente Capitolato e quelle contenute in qualsiasi atto di gara o contrattuale, verrà privilegiata l'interpretazione più favorevole all'ASUGI.

ART. 38 Avvertenze

L'operatore economico che presenta offerta è tenuto a sottoscrivere per accettazione le condizioni stabilite dal presente Capitolato per la prestazione di servizi.

Il Direttore della S.C. Direzione Amministrativa di
Presidio Ospedaliero e territorio isontino
Avv.to Fosca Togni